

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CAMPI ELETTROMAGNETICI

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Azienda



CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE

Sede operativa

IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE

Data

25/11/2019

FIRMA

Datore di lavoro

Dott. Marcello Siddu

..... 

RSPP

Dott. Ing. Santi Monasteri

..... 

Medico Competente

Dott. Milvio Piras

..... 

RLS

Geom. Andrea Pala

..... 

Rev. 03

Consorzio Industriale Provinciale Oristanese

Sede Legale: Via Giovanni Marongiu - Porto Industriale – 09096 Santa Giusta (OR)

Sede Operativa: via Carloforte – 09096 Santa Giusta (OR)

P.IVA: 00087530952

Il tecnico Incaricato



INDICE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

<i>Indice Del Documento Di Valutazione Dei Rischi</i>	<i>2</i>
<i>0.0 Prefazione.....</i>	<i>3</i>
<i>1.0 Individuazione Dei Lavoratori Professionalmente Esposti.....</i>	<i>4</i>
<i>2.0 Individuazione Delle Sorgenti Di Rischio Cem.....</i>	<i>4</i>
<i>4.0 Processo Valutativo.....</i>	<i>11</i>
<i>5.0 Valutazione Rischio.....</i>	<i>13</i>
<i>6.0 Attrezzature Presenti In Impianto</i>	<i>14</i>
<i>7.0 Conclusioni Ed Esito Della Valutazione.....</i>	<i>14</i>
<i>8.0 Programma Di Monitoraggio.....</i>	<i>16</i>



0.0 PREFAZIONE

Nella presente sessione si illustrano alcuni aspetti chiave che orientino ad una corretta valutazione ai fini della prevenzione e protezione del rischio da campi elettromagnetici [0 Hz- 300 GHz], alla luce del recepimento della Direttiva Europea 2013/35 [per la protezione dei lavoratori dall'esposizione a campi](#) elettromagnetici nei luoghi di lavoro.

E' importante ricordare che la valutazione deve in primo luogo individuare le aree in cui vengono superati i livelli di riferimento per la POPOLAZIONE GENERALE, di cui alla raccomandazione 1999/519/CE. Tali aree andranno delimitate per prevenire l'accesso accidentale ai soggetti sensibili primi fra tutti i portatori di dispositivi medici impiantabili attivi. I soggetti sensibili non sono infatti tutelati dal rispetto dei valori di azione per i lavoratori di cui al D.lgs 159/2016.

Come avviene anche per altre tipologie di rischio, ai fini di una corretta ed efficace valutazione del rischio è necessario riferirsi al contesto tecnico normativo complessivo nel quale si inserisce lo specifico disposto normativo D.lgvo 159 del 1 agosto 2016 di recepimento della Direttiva Europea 2013/35; è pertanto necessario fare riferimento all'intero quadro normativo che regola l'esposizione umana a campi elettromagnetici nel nostro Paese, al cui interno si colloca il Titolo VIII Capo IV del D.lgvo 81/08 così come integrato dal D.lgvo 159 del 1 agosto 2016.

I principali riferimenti della normativa italiana in tema di esposizione umana ai campi elettromagnetici sono riportati sinteticamente sono:

Legge 22 febbraio 2001, n.36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

In particolare è da tenere presente che la **Legge quadro 36/2001** definisce alcuni concetti di base, come ad esempio cosa si deve intendere per esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici, come verrà di seguito discusso. Ad essa si associano i due DPCM che precisano i concetti espressi nella legge e stabiliscono un quadro di prescrizioni specifiche che valgono solo per la popolazione e per due particolari classi di sorgenti, cioè gli elettrodotti e le sorgenti riconducibili ai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi. Per le esposizioni a sorgenti non comprese in queste due classi, i DPCM del 2003 rimandano alle prescrizioni della Raccomandazione Europea 1999/519, che a sua volta si riferisce alle linee guida ICNIRP del 1998.

Nel seguito si individuano gli elementi prioritari da prendere in esame in sede di valutazione del rischio.



1.0 INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI PROFESSIONALMENTE ESPOSTI

In un ambiente di lavoro ove vi siano sorgenti di interesse protezionistico, illustrate nel successivo paragrafo, è in prima battuta da verificare se sia stato chiaramente definito, nell'ambito del rapporto di valutazione dei rischi, quali siano i lavoratori professionalmente esposti a CEM, per i quali saranno valevoli i livelli di azione contenuti nel D.lgvo 81/08, e quali lavoratori siano da considerarsi "popolazione generale", e per questi saranno da rispettare i livelli ICNIRP 98 cui alla Raccomandazione del Consiglio Europeo 12 luglio 1999.

La legge quadro 36/2001 art.3, comma f). fornisce la seguente definizione di lavoratori e lavoratrici professionalmente esposti a CEM:

"ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

La stessa legge quadro all'art. 3 comma g) specifica cosa si debba intendere per esposizione della popolazione a CEM: "ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici dei lavoratori e delle lavoratrici, ad eccezione dell'esposizione di cui al comma 3 lettera f) della Legge 36/2001."


E' importante tenere presente che per i lavoratori considerati **non professionalmente esposti, secondo le definizioni date dalla normativa, dovranno essere applicati i valori limite valevoli per la popolazione generale**, cui alla Raccomandazione del Consiglio Europeo 12 luglio 1999. I valori limite valevoli per la popolazione, cui alla Raccomandazione del Consiglio Europeo 12 luglio 1999, garantiscono in generale l'assenza di effetti su qualsiasi soggetto esposto, a meno di controindicazioni specifiche che devono essere segnalate o dal costruttore del dispositivo elettronico impiantato o dal costruttore di specifici apparati potenzialmente interferenti con i dispositivi elettronici impiantati, così come previsto dalle specifiche norme di prodotto (es. telefoni cellulari, varchi magnetici etc.) I valori limite specificati per la popolazione generale assumono dunque rilevanza anche nei luoghi di lavoro, in relazione a tutti gli addetti non professionalmente esposti. Per questo motivo la zonizzazione di una sorgente di campo elettromagnetico deve essere eseguita considerando sia i livelli di riferimento per la popolazione che i valori di azione per i lavoratori, come illustrato al successivo paragrafo.

2.0 INDIVIDUAZIONE DELLE SORGENTI DI RISCHIO CEM

Uno dei principali riferimenti utilizzabili ai fini della valutazione del rischio per i lavoratori esposti a campi elettromagnetici è la norma CEI EN 50499 "Procedura per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici" Essa prevede una prima fase di intervento, detta valutazione iniziale, che consiste sostanzialmente in un censimento dei luoghi e delle attrezzature di lavoro. Queste devono essere classificate in base a criteri che riguardano la possibilità che possano essere superati i livelli di riferimento per la popolazione. In particolare sono considerati "conformi a priori" :

- tutte le apparecchiature che non sono in grado di emettere campi di intensità superiore ai livelli di riferimento per la popolazione sono considerate conformi a priori alla norma (e talvolta sono denominate come sorgenti giustificabili);
- tutti i luoghi di lavoro in cui sono rispettati i livelli di riferimento per la popolazione sono considerati anch'essi conformi a priori.

Secondo la norma, nei luoghi di lavoro in cui siano presenti solo attrezzature conformi a priori, la valutazione del rischio si conclude sostanzialmente con il censimento iniziale.



Per facilitare il compito del valutatore, la norma CEI EN 50499 contiene due tabelle, delle quali la prima comprende tutti i luoghi e le attrezzature di lavoro conformi a priori, mentre la seconda un elenco non esaustivo delle attrezzature per le quali è necessario procedere alla valutazione ulteriore.

Una rielaborazione delle tabelle in questione è contenuta nel documento "Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome: "Decreto Legislativo



81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro – Indicazioni operative” (vedi tabella 1 e 2)

Tab. 1 - Attrezzature e situazioni giustificabili. Lista non esaustiva.

Tipo di attrezzatura / situazione	Note
Tutte le attività che si svolgono unicamente in ambienti privi di impianti e apparecchiature elettriche e di magneti permanenti	
Luoghi di lavoro interessati dalle emissioni di sorgenti CEM autorizzate ai sensi della normativa nazionale per la protezione della popolazione, con esclusione delle operazioni di manutenzione o altre attività svolte a ridosso o sulle sorgenti	Il datore di lavoro deve verificare se è in possesso di autorizzazione ex legge 36/2001 e relativi decreti attuativi ovvero richiedere all'ente gestore una dichiarazione del rispetto della legislazione nazionale in materia
Uso di apparecchiature a bassa potenza (così come definite dalla norma EN 50371: con emissione di frequenza 10 MHz, 300 GHz e potenza media trasmessa fino a 20 mW e 20 W di picco), anche se non marcate CE	Non sono comprese le attività di manutenzione
Uso di attrezzature marcate CE, valutate secondo gli standard armonizzati per la protezione dai CEM Lista soggetta a frequenti aggiornamenti: <ul style="list-style-type: none">• EN 50360: telefoni cellulari;• EN 50364: sistemi di allarme e antitaccheggio;• EN 50366: elettrodomestici;• EN 50371: norma generica per gli apparecchi elettrici ed elettronici di bassa potenza;• EN 50385: stazioni radio base e stazioni terminali fisse per sistemi di telecomunicazione senza fili;• EN 50401: apparecchiature fisse per trasmissione radio (110 MHz - 40 GHz) destinate a reti di telecomunicazione senza fili;• EN 60335-2-25: forni a microonde e forni combinati per uso domestico e similare;• EN 60335-2-90: forni a microonde per uso collettivo (uso domestico e similare)	Le attrezzature devono essere installate ed utilizzate secondo le indicazioni del costruttore. Non sono comprese le attività di manutenzione. Il datore di lavoro deve verificare sul libretto di uso e manutenzione che l'attrezzatura sia dichiarata conforme al pertinente standard di prodotto
Attrezzature presenti sul mercato europeo	



conformi alla raccomandazione 1999/519/EC che non richiedono marcatura CE essendo per esempio parte di un impianto	
Apparati luminosi (lampade)	Escluso specifiche lampade attivate da RF
Computer e attrezzature informatiche	
Attrezzature da ufficio	I cancellatori di nastri possono richiedere ulteriori valutazioni
Cellulari e cordless	
Radio rice-trasmittenti	Solo quelle con potenze inferiori a 20 mW
Basi per telefoni DECT e reti Wlan	Limitatamente alle apparecchiature per il pubblico
Apparati di comunicazione non wireless e reti	
Utensili elettrici manuali e portatili	es.: conformi alle EN 60745-1 e EN 61029-1 inerenti la sicurezza degli utensili a motore trasportabili.
Attrezzature manuali per riscaldamento (escluso il riscaldamento a induzione e dielettrico)	es.: conformi alla EN 60335-2-45 (es. pistole per colla a caldo)
Carica batterie	Inclusi quelli ad uso domestico e destinati a garage, piccole industrie e aziende agricole (EN 60335-2-29)
Attrezzature elettriche per il giardinaggio	
Apparecchiature audio e video	alcuni particolari modelli che fanno uso di trasmettitori radio nelle trasmissioni radio/TV necessitano di ulteriori valutazioni
Apparecchiature portatili a batteria esclusi i trasmettitori a radiofrequenza	
Stufe elettriche per gli ambienti	esclusi i riscaldatori a microonde
Rete di distribuzione dell'energia elettrica a 50 Hz nei luoghi di lavoro: campo elettrico e magnetico devono essere considerati separatamente. Per esposizioni al campo magnetico sono conformi: <ul style="list-style-type: none">• Ogni installazione elettrica con una intensità di corrente di fase ≤ 100 A;• Ogni singolo circuito all'interno di una installazione con una	



<p>intensità di corrente di fase ≤ 100 A;</p> <ul style="list-style-type: none">• Tutti i componenti delle reti che soddisfano i criteri di cui sopra sono conformi (incluso i conduttori, interruttori, trasformatori ecc...);• Qualsiasi conduttore nudo aereo di qualsiasi voltaggio. <p>Per esposizioni al campo elettrico sono conformi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Qualsiasi circuito in cavo sotterraneo o isolato indipendentemente dal voltaggio• Qualsiasi circuito nudo aereo tarato ad un voltaggio fino a 100 kV, o line aerea fino a 125 kV, sovrastante il luogo di lavoro, o a qualsiasi voltaggio nel caso di luogo di lavoro interni.	
Strumentazione e apparecchi di misura e controllo	
Elettrodomestici	<p>Sono inclusi in questa tabella anche le apparecchiature professionali per la cottura, lavaggio (lavatrici), forni a microonde ecc... usate in ristoranti, negozi, ecc...</p> <p>Necessitano invece di ulteriori valutazioni i forni di cottura ad induzione.</p>
Computer e attrezzature informatiche con trasmissione wireless	es.: Wlan (Wi-Fi), Bluetooth e tecnologie simili, limitatamente all'uso pubblico
Trasmettitori a batteria	Limitatamente alle apparecchiature per il pubblico
Antenne di stazioni base	Ulteriori valutazioni sono necessarie solo se i lavoratori possono essere più vicini all'antenna rispetto alle distanze di sicurezza stabilite per l'esposizione del pubblico
Apparecchiature elettromedicali non per applicazioni con campi elettromagnetiche o di corrente	

Pertanto i luoghi di lavoro per i quali, comunemente, si può effettuare la giustificazione del rischio sulla base della Tabella 1 sono: uffici, centri di calcolo, negozi, alberghi, parrucchieri ecc.



Nei luoghi di lavoro in cui siano presenti apparati capaci di emettere campi di intensità superiore ai livelli di riferimento per la popolazione, la norma indica invece come necessaria una procedura di valutazione ulteriore.

In tabella 2 si riportano gli apparati che invece devono essere oggetto di specifica valutazione CEM in quanto possono dare luogo ad esposizioni superiori ai livelli di riferimento per la popolazione ovvero ai livelli d'azione per i lavoratori:

Tabella 2 – Macchinari e impianti che richiedono valutazione del rischio CEM e adozione di misure di tutela

1	Elettrolisi industriale
2	Saldatura e fusione elettriche
3	Riscaldamento a induzione
4	Riscaldamento dielettrico a RF e MW
5	Saldatura dielettrica
6	Magnetizzatori/smagnetizzatori industriali Incluso grossi cancellatori di nastri, attivatori disattivatori magnetici di sistemi antitaccheggio non certificati ai sensi della EN 50364
7	Specifiche lampade attivate a RF
8	Dispositivi a RF per plasma
9	Tutti gli apparecchi elettromedicali per applicazioni con radiazioni elettromagnetiche o di corrente tra cui: <ul style="list-style-type: none">• Stimolatori magnetici transcranici• Apparati per magnetoterapia• Tomografi RMN• Diatermia ad onde corte o cortissime• Elettrobisturi Tutti gli apparecchi elettromedicali che utilizzano sorgenti RF con potenza media emessa elevata (>100 mW)
10	Sistemi elettrici per la ricerca di difetti nei materiali
11	Radar
12	Trasporti azionati elettricamente: treni e tram
13	Essiccatoi e forni industriali a microonde
14	Antenne delle stazioni radio base (lavoratori addetti all'installazione e manutenzione)
15	Reti di distribuzione dell'energia elettrica nei luoghi di lavoro che non soddisfano i criteri della Tabella 1



Tale metodica è stata ulteriormente dettagliata nella Guida non vincolante di buone prassi per l'attuazione della direttiva 2013/35/UE della Commissione Europea. In particolare la tabella 1 contenuta nella CEI EN 50499 inerente le attrezzature "giustificabili a priori" cioè quelle intrinsecamente sicure, è stata ampliata e dettagliata nel primo volume delle linee guida, nella tabella 3.2, (un estratto a titolo di esempio è di seguito riportato) dove, per ogni tipologia di macchinario, si indica anche quando la valutazione del rischio si può concludere con la giustificazione e quando invece occorre effettuare un'analisi più approfondita per soggetti particolarmente sensibili al rischio CEM.

Tabella 3.2 — Prescrizioni per le valutazioni specifiche dei campi elettromagnetici relative ad attività lavorative, apparecchiature e luoghi di lavoro comuni

Tipo di apparecchiatura o luogo di lavoro	Valutazione richiesta per i		
	Lavoratori non particolarmente a rischio ¹	Lavoratori particolarmente a rischio (esclusi quelli con dispositivi impiantabili attivi) ¹	Lavoratori con dispositivi impiantabili attivi) ¹
	(1)	(2)	(3)
Comunicazioni senza filo			
Telefoni senza filo (comprese le stazioni base per telefoni senza filo DECT) — utilizzo di	No	No	Si
Telefoni senza filo (comprese le stazioni base per telefoni senza filo DECT) — luoghi di lavoro contenenti	No	No	No
Telefoni cellulari — utilizzo di	No	No	Si
Telefoni cellulari — luoghi di lavoro contenenti	No	No	No



4.0 PROCESSO VALUTATIVO

La valutazione del rischio viene effettuata considerando l'applicazione delle misure di protezione.

Di seguito è riportata la matrice che scaturisce dalle suddette scale:

Legenda Rischio		DANNO			
		Lieve (1)	Modesto (2)	Significativo (3)	Grave (4)
Trascurabile					
Basso					
Medio					
Alto					
PROBABILITÀ	Non Probabile (1)	1	2	3	4
	Possibile (2)	2	4	6	8
	Probabile (3)	3	6	9	12
	Molto probabile (4)	4	8	12	16

Classe di Rischio	Priorità Di Intervento	Accettabilità
Alto (12 ≤ R ≤ 16)	Azioni correttive Immediate L'intervento previsto è da realizzare con tempestività nei tempi tecnici strettamente necessari non appena approvato il budget degli investimenti in cui andrà previsto l'onere dell'intervento stesso.	Non accettabile
Medio (6 ≤ R ≤ 9)	Azioni correttive da programmare con urgenza L'intervento previsto è da realizzare in tempi relativamente brevi anche successivamente a quelli stimati con priorità alta.	



Basso ($2 \leq R \leq 4$)	Azioni correttive da programmare a medio termine Intervento da inserire in un programma di interventi a medio termine ma da realizzare anche in tempi più ristretti qualora sia possibile attuarlo unitamente ad altri interventi più urgenti.	Accettabile
Trascurabile ($1 \leq R < 2$)	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione	

Di seguito viene riportata la tabella di correlazione tra stima del rischio e valutazione della sua tollerabilità nel seguente modo:

Valori di esposizione giornaliera	Valutazione di accettabilità
Inferiori ai valori inferiori di azione (Allegato XXXVI D.Lgs. 81/08) per i lavoratori esposti professionalmente o inferiori ai valori limiti della popolazione (D.P.C.M. 8 luglio 2003 o Raccomandazione 1999/519/CE) per la restante popolazione lavorativa o per i lavoratori particolarmente sensibili al rischio campi elettromagnetici	Accettabile


Valori di esposizione giornaliera	Valutazione di accettabilità
Superiori ai valori inferiori di azione per i lavoratori esposti professionalmente ma inferiori ai valori limite di esposizione (Allegato XXXVI D.Lgs. 81/08) per i lavoratori esposti professionalmente	Il rischio dovrebbe essere ridotto per quanto sia possibile dal punto di vista dei costi-benefici (i.e. basso quanto ragionevolmente praticabile)
Superiori ai valori limite di esposizione (Allegato XXXVI D.Lgs. 81/08) per i lavoratori esposti professionalmente o superiori ai valori limiti della popolazione (D.P.C.M. 8 luglio 2003 o Raccomandazione 1999/519/CE) per la restante popolazione lavorativa o per i lavoratori particolarmente sensibili al rischio campi elettromagnetici	Non accettabile



5.0 VALUTAZIONE RISCHIO

FASE 1: VERIFICA DELLA PRESENZA DELLE ATTREZZATURE IDENTIFICATE NEI LUOGHI DI LAVORO IN TABELLA 1

PLANIMETRIA DEPURATORE



- | | | | |
|------------------------------|---------------------------|---|---|
| VOI SIETE QUI | QUADRO ELETTRICO GENERALE | CARTELLO PUNTO DI RACCOLTA | CARTELLO UBICAZIONE ESTINTORE PORTATILE |
| PULSANTE MANUALE DI ALLARME | LUOGO SICURO | CARTELLO INDICATORE USCITA DI EMERGENZA | CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO |
| PERCORSO DI FUGA ORIZZONTALE | UFFICIO IMPIANTO | | |



6.0 ATTREZZATURE PRESENTI IN IMPIANTO

UFFICIO IMPIANTO

Stampante – PC - Telefono

IMPIANTO

Telefono cellulare - attrezzature elettriche portatili - Macchine movimento terra - Trattori agricoli - Piattaforma elevabile - Gru su autocarro - Motori elettrici – pompe – quadri elettrici – attrezzature per la manutenzione del verde – apparecchiature elettriche portatili – antenne di stazioni base.

Dai riscontri effettuati le attrezzature presenti in impianto di depurazione rientrano in tabella 1, quindi la valutazione si conclude con la presente verifica. Nel paragrafo successivo è riportato l'esito della valutazione.

7.0 CONCLUSIONI ED ESITO DELLA VALUTAZIONE

MISURE DI SICUREZZA

In funzione della classe di rischio d'appartenenza si adottano le seguenti misure:

PREVENZIONI

— Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

— Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione.

Il datore di lavoro, nell'ambito della valutazione del rischio, ha anche preso in considerazione la possibilità di rischi indiretti per la salute quali:

- interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati) o rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici per campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;
- innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
- incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;

Si può concludere la presente valutazione con le seguenti considerazioni:

- Tutte le attrezzature individuate in impianto risultano essere elencate in tabella 1, cosichè la valutazione si conclude con tale verifica.
- Inoltre su comunicazione del medico competente non sono presenti lavoratori con dispositivi medici impiantati.

Il rischio per le attività amministrative viene considerato: **Trascurabile**



L'elenco dei lavoratori è inserito nel documento generale di valutazione dei rischi come allegato dinamico.

Se venisse assunto qualche lavoratore con dispositivi medici impiantati dovranno essere presi i seguenti provvedimenti:

Evitare che utilizzi dispositivi a radiofrequenze (cellulari aziendali, telefoni portatili, radio tramittenti);

Evitare l' utilizzo di dispositivi elettrici portatili aziendali (decespugliatori, motoseghe, trapani, avvitatori, saldatrici, ecc);

Evitare che acceda in cabine elettriche;

Evitare che si porti a svolgere manutenzioni in prossimità di antenne radio.

Comunicare immediatamente tale situazione al Medico Competente e RSPP aziendale.

**8.0 PROGRAMMA DI MONITORAGGIO**

AZIONE DI CONTROLLO	PERIODICITA'
Aggiornare periodicamente il presente documento	In occasione di modifiche significative
Aggiornare il presente documento	Quadriennale
Monitorare le nuove attrezzature che vengono immesse nei processi di lavoro, verificare i libretti di uso e manutenzione e la dichiarazione di conformità di tipo CE.	Prima di ogni acquisto
Verifiche con il medico competente dello stato di salute dei lavoratori o della modifica dello stato di salute.	Sulla base del protocollo sanitario e delle periodicità, stabilite.
Accertarsi in caso di nuove assunzioni delle condizioni di salute del lavoratore relativamente a presenza di dispositivi medici impiantati.	All'assunzione

Il presente documento di valutazione dei rischi:

- È stato redatto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.81/08;
- La presente valutazione andrà ripetuta ogni 4 anni, o prima dei 4 anni nel caso in cui si riscontrino significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

La valutazione dei rischi è stata effettuata dal Datore di Lavoro con la collaborazione del Medico Competente, per quanto di sua competenza, del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Santa Giusta, 25/11/2019